

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 agosto 2006 (GU n. 213 del 13-9-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Agorat», registrato al n. 12228.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 25 aprile 2004 dall'Impresa Sepran S.a.s., con sede legale in via Brenta, 20 - Isola Vicentina (Vicenza), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: AGRORAT;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: CLOROFACINONE;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1° giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 22 giugno 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'impresa:

Lifa S.r.l. - Vigonovo (Venezia);

Lifa S.r.l. - Isola Vicentina (Vicenza);

Nuova Agrichimica Sarda S.r.l. - Oristano;

IMC - Limited Naxxar (Malta);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale

8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Sepran S.a.s., con sede legale in via Brenta, 20 - Isola Vicentina (Vicenza), e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato AGRORAT, con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g
100-150-200-250-300-350-400-450-500-600-750-850 e kg
1-1,5-2-3-5-10-20-25.

3. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti dell'impresa:

Lifa S.r.l. - Vigonovo (Venezia), autorizzato con decreto del 1° agosto 1978 e 11 luglio 2003;

Lifa S.r.l. - Isola Vicentina (Vicenza), autorizzato con decreto del 20 giugno 1994 e 9 gennaio 1996;

Nuova Agrichimica Sarda S.r.l. - Oristano, autorizzato con decreto del 7 dicembre 2001 e 6 maggio 2002, nonche' importate in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: IMC - Limited Naxxar (Malta).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12228.

5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 20 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

AGROSTAT

ESCA PRONTA ALL'USO PER LA LOTTA A TOPI, RATTI E TALPE**ATTENZIONE: manipolare con prudenza****Composizione**

100 grammi di prodotto contengono:

Clorofacinone puro0,005 g
 Sostanze appetibili e addescantiq. b. a 100 g

NORME PRECAUZIONALI: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare il recipiente ben chiuso – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non contaminare durante l'uso alimenti bevande o recipienti destinati a contenerne – Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – mascherare le esche nei posti frequentati da persone o da animali domestici – Terminata la disinfestazione distruggere le esche residue o riporle in luogo sicuro.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e delle mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati è prevalentemente emorragica.

Terapia: in caso di ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuzione somministrare vitamina K.

Controindicazioni: anticoagulanti.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

Trattasi di un'esca pronta all'uso attiva contro tutti i topi, i ratti e le talpe che infestano le aree agricole.

Una sola ingestione è letale senza effetti di malessere evidenti, in modo da non destare sospetto negli altri componenti la colonia.

Questo prodotto ha anche la particolarità di risultare efficace contro i roditori resistenti ai comuni anticoagulanti. È gradito ed efficace nelle varie forme di esca: liquida, fiocchi, miscela di granaglie, pellet, grani, pasta.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Disporre l'esca in mucchietti di 40-50 grammi vicino alle colture o nei luoghi ove si noti la presenza dei roditori. Proteggere le esche con tavole o altri materiali in modo che possano essere mangiate dai roditori ma non dagli animali domestici (cani, gatti o pollame) Si raccomanda di evitare di toccare il prodotto con le mani nude, data la diffidenza dei roditori verso l'odore dell'uomo. Usare guanti in gomma o PVC. Rimpiazzare via via le esche consumate ed aumentare la quantità delle stesse se è necessario.

SEPRAN s.a.s.

Via Brenta 20 – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Salute n° del

Officine di produzione:

L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI) / I.M.C. - Limited Naxxar (Malta)
 NUOVA AGRICHIMICA SARDA S.r.l. - Oristano.

CONTENUTO : 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 600 – 750 – 850 g
 1 – 1,5 – 2 – 3 – 5 – 10 – 20 – 25 Kg

Riferimento partita:

- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA
- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- NON OPERARE CONTRO VENTO
- IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO
- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
- DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta ridotta

AGRORAT**ESCA PRONTA ALL'USO PER LA LOTTA A TOPI, RATTI E TALPE****ATTENZIONE: manipolare con prudenza****Composizione**

100 grammi di prodotto contengono:

Clorofacinone puro 0,005 g

Sostanze appetibili e addescanti q. b. a 100 g

NORME PRECAUZIONALI: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare il recipiente ben chiuso – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non contaminare durante l'uso alimenti bevande o recipienti destinati a contenerne – Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – mascherare le esche nei posti frequentati da persone o da animali domestici – Terminata la disinfestazione distruggere le esche residue o riporle in luogo sicuro.

SEPRAN s.a.s.
Via Brenta 20 – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Salute n° del

CONTENUTO : 100 g

- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

06A08349

DECRETO 29 agosto 2006.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza tiofanato metile, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tiofanato metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione delle sostanze attive clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, tiofanato metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tiofanato metile dovevano presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2006, in alternativa:

- a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
- b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;